



COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10

OGGETTO: Modifica e riadozione regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 17,45 e segg. nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta di prima convocazione, in seduta urgente che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres enti	assenti	CONSIGLIERI	presenti	assenti
1	Sig. Alibrandi Bartolomeo	X				
2	Arch. Cacopardo Eleonora		X			
3	Sig. D'Allura Fabio	X				
4	Sig.ra D'Ambra Rossana	X				
5	Dott.ssa Intelisano Lisa	X				
6	Rag. Pizzolo Massimiliano	X				
7	Sig.ra Raneri Giuseppa		X			
8	Sig. Siligato Nicolò	X				
9	Sig. Sterrantino Rosario	X				
10	Sig. Turrisi Massimo		X			
Assegnati n.10 In carica n.10			Assenti n .3 Presenti n. 7			

Assume la Presidenza la Sig.ra Rossana D'Ambra nella sua qualità di Presidente del Consiglio .
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Giuseppe Piluso.
La seduta è pubblica.

Interviene la Ragioniera che illustra la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

FAVOREVOLI: 7

ASTENUTI: 0

CONTRARI: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta che fa parte integrante del presente provvedimento, costituendone presupposto giuridico dello stesso;
- Visto, che ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 recepito dalla L.R. n.48/91 così come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto il d.lgs. 267/2000;
- Visto il Regolamento del Consiglio;
- Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone presupposto giuridico dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

F.to Rag. Rossana D'Ambra

Il Consigliere Anziano

F.to Rag. Pizzolo Massimiliano

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Giuseppe Piluso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 03/12/1991, n. 44, come modificato dall'art.127, comma 21 della L. R. n° 17/2004, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelmola in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Castelmola,

L'addetto della Pubblicazione

F.to Rosaria Nigrì

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Giuseppe Piluso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il 10° giorno dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art.12, comma 1, della legge regionale 44/91

X La presente deliberazione, ai sensi dell'art.12, comma 2, della legge regionale 44/91, è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva

Dalla Residenza Municipale,

Il Segretario Comunale

Avv. Giuseppe Piluso

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato pdf è conforme all'atto analogico originale.

Il Segretario Comunale

Avv. Giuseppe Piluso



COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA E RIADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Preso atto che questo Ente ha istituito con decorrenza 01.04.2019 l'imposta di soggiorno ed approvato il regolamento con delibera di C.C. n.06 del 07.03.2019;

Che con delibera di G.M. n.19 del 21.03.2019 ha approvato le relative tariffe per l'anno 2019;

Considerato che si rende necessario modificare gli articoli 2 comma 1 (aggiungendo la seguente dicitura “ **ivi compresi i pernottamenti in immobili ad uso abitativo destinati alla locazione breve di cui all'art.4 comma 5 - ter del D.L. 24.04.2017, n.5**”) e l'art.4 comma 3 ove il precedente comma 3 “Nelle strutture di cui all'art. 1 l'imposta è applicata fino ad un massimo di due pernottamenti consecutivi nelle misure indicate nell'allegato al presente regolamento denominato Tariffa di soggiorno”” viene sostituito come segue “Nelle strutture di cui all'art. 1 l'imposta è applicata per persona e per pernottamenti ed è graduata con riferimento alla tipologia della struttura nelle misure indicate nell'allegato al presente Regolamento denominato “Tariffa di soggiorno””;

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
 - a. introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

- b. previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, arredo urbano, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c. disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23, si è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentati vede i titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che il Comune di Castelmola, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione del borgo e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, ha istituito a far data dal **01.04.2019** l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

Rilevato, altresì, che il Comune di Castelmola rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ed ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge 27 luglio 2000, n. 212;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante integrante e sostanziale del dispositivo della presente delibera;
2. di modificare gli articoli 2 comma 1 (aggiungendo la seguente dicitura “ ***ivi compresi i pernottamenti in immobili ad uso abitativo destinati alla locazione breve di cui all’art.4 comma 5 - ter del D.L. 24.04.2017, n.5***”) e l’art.4 ove il precedente comma 3 “Nelle strutture di cui all’art. 1 l’imposta è applicata fino ad un massimo di due pernottamenti consecutivi nelle misure indicate nell’allegato al presente regolamento denominato Tariffa di soggiorno”” viene sostituito come segue “***Nelle strutture di cui all’art. 1 l’imposta è applicata per persona e per pernottamenti ed è graduata con riferimento alla tipologia della struttura nelle misure indicate nell’allegato al presente Regolamento denominato “Tariffa di soggiorno”***”;
3. adeguare e riapprovare il regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall’allegato Regolamento comunale;
4. di trasmettere per la pubblicazione di legge al MEF - Portale del federalismo fiscale la presente deliberazione e l’allegato regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Firmato digitalmente da: Giuseppa D'Agostino
Data: 14/07/2020 13:57:00



COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA E RIADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000 n° 30, degli art. 49 e 147 bis del TUEL in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castelmola, 14.07.2020

Il Responsabile dell'Area

Firmato digitalmente da: Giuseppa D'Agostino

Data: 14/07/2020 13:57:28

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 49 e 147 bis del TUEL, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE.

Castelmola, 14.07.2020

Il Responsabile dell'Area

Firmato digitalmente da: Giuseppa D'Agostino

Data: 14/07/2020 13:57:55



COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

* * *

IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 11 DEL 16/07/2020

OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti alla Proposta di Consiglio Comunale ad Oggetto: “Adeguamento e riadozione Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno”.

Il Revisore dei Conti

Premesso che:

- In data 15/07/2020 è stata trasmessa a mezzo email p.e.c. la Proposta di Deliberazione di cui in oggetto, con l’allegato Regolamento dell’Imposta Comunale di Soggiorno.

Vista

- La Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale ad Oggetto: “Adeguamento e riadozione Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno”;
- L’allegato Regolamento dell’Imposta Comunale di Soggiorno.

Considerato che:

- L’Ente ha istituito con decorrenza 01/04/2019 l’imposta di soggiorno ed approvato proprio regolamento con delibera di C.C. n.06 del 07/03/2019;
- Con Delibera di Giunta Comunale n.19 del 21/03/2019 l’Ente ha approvato le tariffe relative all’anno 2019;
- L’Ente reputa necessario modificare gli artt. 2 comma 1 e 4 comma 3 del vigente Regolamento dell’Imposta di Soggiorno, approvato a suo tempo con propria Delibera di Consiglio Comunale n.06 del 07/03/2019.

Visto

- Il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale di Soggiorno, allegato alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale, di cui in oggetto.

Visto

- Il parere **favorevole** di Regolarità Tecnica del Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria;
- Il parere **favorevole** di Regolarità Contabile del Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria.

Tutto ciò premesso, visto e considerato il Revisore dei Conti del Comune di Castelmola **esprime parere FAVOREVOLE** alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale ad Oggetto: “Adeguamento e riadozione Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno” e suo allegato.


Castelmola lì 16/07/2020

F.to Digitalmente
Dott. Domenico Pavone

Firmato digitalmente da

DOMENICO PAVONE

C = IT



Club di Prodotto art. 23 Statuto ANCI

COMUNE DI CASTELMOLA

AREA METROPOLITANA DI MESSINA

Regolamento

dell'imposta comunale di soggiorno

AGGIORNATO ED APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.10 DEL 30.07.2020



Sommario

Art. 1 - Oggetto	1
Art. 2 - Presupposto e destinazione dell'imposta	2
Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari	2
Art. 4 - Istituzione e misura dell'imposta	2
Art. 5 - Esenzioni	3
Art. 6 - Versamento dell'imposta	3
Art. 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	3
Art. 8 - Controllo e accertamento imposta	4
Art. 9 - Sanzioni	4
Art. 10 - Riscossione coattiva	5
Art. 11 - Rimborsi	5
Art. 12 - Contenzioso	5
Art. 13- Entrata in vigore	5
Art. 14 - Allegati	5
<i>Allegato Tariffa di soggiorno per Tipologie</i>	6
<i>Allegato Le strutture ricettive "Tipologie e differenze"</i>	7
A - Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:.....	7
B - Strutture ricettive extralberghiere:.....	8
C - Strutture ricettive all'aperto:	10
D - Strutture ricettive di mero supporto	10

Art. 1 - Oggetto



1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castelmola, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011.
2. Il relativo gettito, sarà destinato a finanziare gli interventi per il turismo, per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs 14.03.2011 n. 23.

Art. 2 - Presupposto e destinazione dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico - alberghiere, alberghi, B&B, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, ivi compresi i pernottamenti in immobili ad uso abitativo destinati alla locazione breve di cui all'art.4, comma5 -ter del D.L. 24 aprile 2017, n.50, situati nel territorio di Castelmola.
2. E' compito dell'Assessorato del Turismo individuare le azioni necessarie per favorire e consolidare flussi turistici verso la città di Castelmola e migliorare i servizi di ospitalità, accoglienza, fruibilità e decoro urbano, nonché azioni di comunicazione, marketing, promozione realizzazione di eventi culturali di grande richiamo turistico.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e cultura, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, arredo urbano, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, alla valorizzazione di eventi culturali della tradizione popolare, alla promozione turistica, alla creazione e diffusione a mezzo di canali televisivi ed altri strumenti di comunicazione, nazionali, europei ed internazionali di video e spot promozionali della città di Castelmola.

Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Castelmola, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati.
3. Il versamento sarà eseguito al momento del pagamento del corrispettivo e comunque entro la fine del periodo di pernottamento.
4. Il soggetto Responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'Imposta.

Art. 4 - Istituzione e misura dell'imposta

1. L'istituzione dell'imposta è, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f) del TUEL, attribuzione del Consiglio Comunale mentre la misura della stessa imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale.



2. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Nelle strutture di cui all'art. 1 l'imposta è applicata per persona e per pernottamenti ed è graduata con riferimento alla tipologia della struttura nelle misure indicate nell'allegato al presente Regolamento denominato "Tariffa di soggiorno".

Art. 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) minori fino al quattordicesimo anno di età;
 - b) Coloro che soggiornano a Castelmola per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio cittadino;
 - c) Coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di due accompagnatori per paziente;
 - d) Autisti di pullman turistici e accompagnatori turistici;
 - e) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui ai precedenti commi, lettera b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono, al termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse;
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Castelmola entro 16 (sedici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare e, quindi, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, con le seguenti modalità:
 - a) mediante modello F24;
 - b) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

Art. 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive



1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castelmola sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Castelmola con le modalità indicate nel precedente articolo 6, comma 2, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro 10 (dieci) giorni della fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente articolo 5, l'imposta incassata, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

Art. 8 - Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. AL procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste dall'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'articolo 7 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai procedimenti di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Ai procedimenti di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.



Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Art. 11 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

Art. 14 - Allegati

Fanno parte integrante del presente regolamento gli all'allegati denominati "Tariffa di soggiorno per tipologia" e "Strutture Ricettive - Tipologie e differenze -"



Tariffa di soggiorno per Tipologie

Allegato art. 14 del Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno nel Comune di Castelmola

Tipologia Struttura		Imposta per persona per ogni pernottamento
A – Strutture Ricettive Alberghiere e Paralberghiere		
Albergo con classificazione da 1 /3 Stelle	€	1,50
Albergo con classificazione da 4/5 Stelle	€	2,00
Residenze Turistico Alberghiere con classificazione da 1 /3 Stelle	€	1,50
Residenze Turistico Alberghiere con classificazione da 4 /5 Stelle	€	2,00
Motels (Tariffa unica per classificazione)	€	1,00
Villaggi Albergo	€	1,50
Alberghi diffusi	€	1,00
Residenze d'epoca alberghiere	€	1,50
Bed and Breakfast "in forma Imprenditoriale"	€	1,50
Residenze della Salute o Beauty Farm	€	1,00
B – Strutture Ricettive Extralberghiere		
Esercizi di Affitta Camere	€	1,00
Bed and Breakfast "in forma non Imprenditoriale"	€	1,00
Case per Ferie	€	1,00
Unità Abitative Ammobiliate ad uso Turistico "in forma Imprenditoriale"	€	1,00
Unità Abitative Ammobiliate ad uso Turistico "in forma non Imprenditoriale"	€	1,00
Unità Abitative Ammobiliate ad uso Turistico "in gestione non diretta"	€	1,00
Strutture Ricettive – Residence	€	1,00
Ostelli per la gioventù	€	0,50
Attività ricettive in esercizi di ristorazione	€	1,00
Alloggi nell'ambito delle attività agrituristiche	€	1,00
Attività ricettive in residenze rurali o country house	€	1,00
Foresterie per turisti	€	1,00
Centri soggiorno Studi	€	0,50
Residenze d'epoca	€	2,00
Rifugi escursionistici	€	0,50
Rifugi "Ubicati in montagna, ad alta quota"	€	0,50
C – Strutture ricettive all'aperto		
Villaggi Turistici	€	1,00
Campeggi o Camping	€	1,00
Campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche	€	1,00
Parchi di vacanza	€	1,00



<i>D – Strutture ricettive di mero supporto</i>		
Struttura ricettiva di mero supporto	€	0

Le strutture ricettive “Tipologie e differenze”

Allegato art. 14 del Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno nel Comune di Castelmola

Il **Codice del Turismo** (D.Lgs. n. 79/2011), entrato in vigore il 21/06/2011, suddivide le strutture ricettive in quattro categorie:

- A. strutture ricettive **alberghiere e paralberghiere**;*
- B. strutture ricettive **extralberghiere**;*
- C. strutture ricettive **all'aperto**;*
- D. strutture ricettive di **mero supporto**.*

*Prima di analizzarle una per una è necessario specificare cosa si intende per **attività ricettiva**:*

*Articolo 8, comma 2. Per **attività ricettiva** si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.*

A - Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:

- gli **alberghi** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione **unitaria**, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile;
- i **motels** sono alberghi particolarmente attrezzati per la **sosta** e l'**assistenza** delle **autovetture** o delle **imbarcazioni**, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti;
- i **villaggi albergo** sono esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla **centralizzazione dei servizi** in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in **area attrezzata** per il soggiorno e lo svago della clientela;
- le **residenze turistico alberghiere**, o alberghi residenziali sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e



servizi accessori in **unità abitative arredate**, costituite da uno o più locali, dotate di **servizio autonomo di cucina**;

- gli **alberghi diffusi** sono strutture ricettive caratterizzate dal fornire **alloggi in stabili separati**, vicini tra loro, ubicati per lo più in **centri storici** e, comunque, collocati a **breve distanza da un edificio centrale** nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori;
- le **residenze d'epoca alberghiere** sono strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare **pregio storico–architettonico**, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un'**accoglienza altamente qualificata**;
- i **bed and breakfast** in forma **imprenditoriale** (più avanti nelle strutture extralberghiere sono descritti i B&B in forma non professionale) sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo **professionale**, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi;
- le **residenze della salute** o **beauty farm** sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di **trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici**.

B - Sono strutture ricettive extralberghiere:

- gli **esercizi di affittacamere** sono strutture ricettive composte da camere ubicate in **più appartamenti** ammobiliati nello **stesso stabile**, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari;
- i **bed and breakfast** sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma **non imprenditoriale**, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi;
- le **case per ferie** sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di **finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive**, nonché da enti o aziende per il **soggiorno dei propri dipendenti** e loro **familiari**;
- le **unità abitative ammobiliate ad uso turistico** sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con **contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi** consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
 - a) in forma **imprenditoriale**;
 - b) in forma **non imprenditoriale**, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa;
 - c) con **gestione non diretta**, da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è



compatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione;

- le **strutture ricettive – residence** sono complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a **tre giorni**;
- gli **ostelli per la gioventù** sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da **enti o associazioni**;
- le **attività ricettive in esercizi di ristorazione** sono le strutture composte da camere, ciascuna con **accesso indipendente** dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare;
- gli **alloggi nell'ambito delle attività agrituristiche** sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da **imprenditori agricoli** ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo;
- le **attività ricettive in residenze rurali o country house** sono le strutture localizzate in **ville** padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico;
- le **foresterie per turisti** sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite **senza finalità di lucro** che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite dagli Enti parco nazionali e dalle aree marine protette, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, **al di fuori dei normali canali commerciali**;
- i **centri soggiorno studi** sono le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'**educazione e formazione** in strutture dotate di **adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata**, con camere per il soggiorno degli ospiti;
- le **residenze d'epoca** sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare **pregio storico e architettonico**, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una **accoglienza altamente qualificata**;
- i **rifugi escursionistici** sono strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in **zone montane** ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica;
- i **rifugi alpini** sono strutture ricettive ubicate in **montagna, ad alta quota**, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente



dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.

C - Sono strutture ricettive all'aperto:

- **i villaggi turistici:** sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento;
- **i campeggi o camping:** sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento;
- **i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche:** sono aree di ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo;
- **i parchi di vacanza:** sono campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

D - Infine, per terminare con la classificazione, ci sono le strutture ricettive **di mero supporto** che vengono allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.

Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

Le caratteristiche minime previste per le differenti "stelle" sono:

- **1 stella:** ricevimento 12 ore su 24, pulizie camere una volta al giorno, dimensioni minime della camera doppia di 14 metri quadri, cambio della biancheria da camera una volta alla settimana;
- **2 stelle:** in aggiunta ai requisiti della precedente categoria, gli alberghi 2 stelle offrono l'ascensore e il servizio di cambio della biancheria 2 volte a settimana;
- **3 stelle:** rispetto al 2 stelle, gli hotel 3 stelle offrono in più il servizio bar, conoscenza di una lingua straniera da parte della reception (aperta per almeno 16 ore), divise per il personale, servizio internet, bagni privati in tutte le camere e pulizia giornaliera delle stesse.
- **4 stelle:** pulizia giornaliera con riassetto pomeridiano della camera, cambio giornaliero della biancheria, servizio di lavaggi e stiratura della biancheria dei clienti, parcheggio garantito per almeno la metà delle camere, camere doppie di almeno 15 metri quadrati e bagno di almeno 4 metri quadrati.
- **5 stelle:** reception aperta 24 ore su 24, conoscenza di tre lingue straniere da parte del personale addetto, camere singole di almeno 9 metri quadrati, camere doppie di almeno 16 metri quadrati e bagno di almeno 5 metri quadrati. Gli alberghi 5 stelle sono di solito gli unici che offrono la televisione satellitare in camere ed un servizio di trasporto bagagli 24 ore su 24.





Allegato art. 14 del Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno nel Comune di Castelmola

Tariffa di soggiorno

Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (a persona per notte)
Albergo 2 stelle	€. 1,00
Albergo 3 stelle	€. 1,50
Albergo 4 stelle	€. 2,00
Albergo residenziale 2 stelle	€. 1,00
Albergo residenziale 3 stelle	€. 1,50
Albergo residenziale 4 stelle	€. 2,00
Case per ferie	€. 1,00
Affittacamere	€. 1,00
Ostelli/campeggio	€. 0,50
B&B 1 stella	€. 1,00
B&B 2 stelle	€. 1,00
B&B 3 stelle	€. 1,50
Residence	€. 1,50

Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi